



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. COLOMBO"

Via Bosso, 28 - 30174 VENEZIA-CHIRIGNAGO tel. 041 913069

Cod. mecc: VEIC847001 - Cod. Fisc.: 90142120279

E-Mail: veic847001@istruzione.it – PEC veic847001@pec.istruzione.it - Web: www.comprehensivocolombo.edu.it

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente regolamento è da intendersi come parte del Regolamento d'Istituto (approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 28 del 28 maggio 2020 e dal Consiglio d'Istituto del 16 dicembre 2020 con delibera n. 37)

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure educative e formative, specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del*

cyberbullismo delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. CHE COS'E' IL BULLISMO?

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono **bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'**intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la **pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la **persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'**asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'**incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la **rigidità**, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la **paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi esplicativi nei confronti della vittima e può essere di tipo **fisico o verbale** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, **bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone. Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi in età pari a 9/10 anni.

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi imparano velocemente copiando il comportamento dei loro genitori e compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguitibili penalmente.

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*” (art.1).

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **L'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;

- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, caluniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”;

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” e “*Patto di Corresponsabilità*”;
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”;
- dalle *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*. MIUR, ottobre 2017.
- dalle *Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole*, MIUR, 2019.

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un Referente e la Commissione del bullismo e cyberbullismo o il Team di intervento;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede la creazione di un protocollo di emergenza per i casi di bullismo e di cyberbullismo, coordinato dal Referente e dal Team di intervento;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet, la “*Safer Internet Day*”;
- coordina il Team di intervento per l'attuazione del Protocollo di intervento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- partecipa, a seconda delle situazioni, alla presa in carico degli episodi di bullismo e di vittimizzazione che coinvolgano in vario modo gli alunni, sotto il coordinamento del Team di intervento.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- collabora attivamente, con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento al Referente e al Team.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato, in danno o ad opera di minori**.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati che si configurano come forme di *bullismo* e *cyberbullying* e li sanziona sulla base di quanto previsto nel **Regolamento di**

Disciplina degli Alunni, approvato dal nostro Istituto Comprensivo nel 2013 e al quale si rimanda. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà, comunque, la Polizia Postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

IL PROTOCOLLO DI INTERVENTO

per la gestione dei casi (presunti) di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione

La stesura di un protocollo di emergenza per affrontare in modo sistematico i presunti casi di bullismo e di vittimizzazione, consente al nostro Istituto Comprensivo di dotarsi di una procedura chiara e conosciuta da tutti, nella quale siano evidenti i ruoli e le competenze di chi interviene, le responsabilità educative, le azioni da intraprendere e le loro tempistiche. Gli obiettivi principali di questo protocollo e delle azioni che prevede sono:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare i bulli rispetto a quello che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori, agli studenti e alla comunità che la scuola sa come intervenire per gestire casi del genere;
- incentivare gli studenti e gli adulti a segnalare prontamente, nel modo più efficace e preciso possibile, i presunti episodi di violenza, bullismo e vittimizzazione, diminuendo così il rischio che vengano sottovalutati o addirittura ignorati.

All'interno del protocollo di emergenza identifichiamo quattro fasi essenziali di intervento:

- 1. LA PRIMA SEGNALAZIONE**
- 2. LA VALUTAZIONE APPROFONDITA e i colloqui di approfondimento**
- 3. LA SCELTA DELL'INTERVENTO e la gestione del caso**
- 4. IL MONITORAGGIO**

Queste fasi coinvolgono potenzialmente tutti gli attori della vita scolastica, ma come ben sappiamo ogni singolo episodio è, di volta in volta, unico e complesso, con figure e ruoli differenti. Anche per

questo motivo, si mostra la necessità di un coordinamento centrale, svolto da figure preparate e pronte ad intervenire in diverse situazioni, anche di emergenza. Tale funzione è svolta da un *Team per le emergenze*, composto dal Referente bullismo e cyberbullismo e da altri tre docenti, in modo tale che una figura del Team sia presente in ogni plesso della primaria e della secondaria del nostro Istituto (Calamandrei, Colombo, Santa Barbara, Povoledo). Nel caso venga segnalato o si abbia notizia di un episodio significativo, almeno due membri del Team si occuperanno di coordinare le varie fasi di intervento, comunicando innanzitutto col Dirigente Scolastico, anche in forma scritta; inoltre, il Team valuterà in che modo far intervenire le altre figure (docenti, alunni, personale ATA, genitori ecc.) coinvolte negli episodi, in maniera diretta o indiretta. Come già evidenziato in precedenza, ai fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il DS non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria.

LA PRIMA SEGNALAZIONE

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico.

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza.

Altri soggetti coinvolti - Chiunque sia in grado di segnalare una situazione o un episodio di bullismo o di vittimizzazione (alunni, insegnanti, genitori, personale ATA ecc.).

Obiettivi - Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità.

Procedura - Analisi della scheda di segnalazione da parte dei membri del Team.

Il primo compito della procedura di segnalazione è quello di accogliere una presunta situazione di sofferenza e di farsene carico. Bisogna mettere in moto un processo di attenzione, di valutazione e di approfondimento di quanto accaduto. Tutti (vittima, testimoni, genitori, docenti, personale ATA ecc.) devono essere messi nelle condizioni di *segnalare* in modo agevole e tempestivo, e tutti devono essere in grado di *accogliere* la segnalazione. A tale scopo, si è predisposta una [scheda di segnalazione](#), semplice e sintetica. Tale scheda verrà messa a disposizione dell'utenza (con particolare riguardo agli studenti) in ciascun plesso del nostro Istituto, in un luogo che risulti ben visibile e accessibile. Questo allo scopo di non inibire una volontà di segnalazione da parte di un ragazzo, che potrebbe sentirsi in imbarazzo o addirittura minacciato se visto dagli adulti o dai compagni. Una volta compilata, la scheda di segnalazione verrà depositata in una cassetta chiusa a chiave, che sarà regolarmente controllata da un membro del Team.

La segnalazione potrà essere eventualmente anonima, anche se si richiede un'assunzione di responsabilità da parte di chi segnala, in vista di una possibile collaborazione nelle fasi successive. Infatti, sarà proprio alla persona che segnala che il Team si rivolgerà per effettuare una prima ricostruzione di quanto avvenuto. La procedura di segnalazione dovrà essere nota a tutti i docenti, al personale ATA, ai genitori e agli alunni, e si dovranno prevedere dei momenti adeguati di informazione e di formazione.

LA VALUTAZIONE APPROFONDITA

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico.

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza.

Altri soggetti coinvolti - Docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con gli attori dell'episodio segnalato. Attori e testimoni dell'episodio segnalato.

Obiettivi - Raccolta di ulteriori informazioni sull'accaduto e loro analisi approfondita.

Procedura - Colloqui con gli attori, i testimoni, i genitori e compilazione della scheda di approfondimento.

La valutazione approfondita parte da interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli e il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro. Lo scopo è di valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti, per poter definire un intervento efficace.

La valutazione è effettuata dal Team per le emergenze, normalmente insieme a chi ha fatto la prima segnalazione, agli insegnanti di classe, alla vittima, ai testimoni e ai genitori. La valutazione dovrebbe essere svolta in un tempo il più possibile ravvicinato al momento della prima segnalazione (2-3 giorni), per permettere poi un intervento tempestivo ed efficace. Gli scopi principali della valutazione approfondita sono:

- raccogliere informazioni sull'accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni, difensori ecc.);
- capire il livello di sofferenza della vittima;

- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- ricostruire la fenomenologia dell'accaduto (ruolo dei compagni, famiglia, insegnanti, altri...);
- decidere quali tipologie di intervento adottare.

La modalità principale di svolgimento della valutazione è *il colloquio* con le persone coinvolte nell'episodio, a partire dalla vittima. La sofferenza della vittima dev'essere innanzitutto accolta empaticamente e ascoltata attivamente. Si dovranno poi raccogliere informazioni dettagliate su quanto è accaduto e, in conclusione, si potrà valutare la gravità della sofferenza della vittima (con un eventuale coinvolgimento di figure professionali). Anche gli spettatori potranno essere ascoltati per raccogliere ulteriori informazioni su quanto è accaduto, ma anche per responsabilizzarli e spingerli a sostenere la vittima.

La compilazione della **scheda di valutazione approfondita** ha lo scopo di condurre ad una valutazione complessiva della gravità del caso e, di conseguenza, alla scelta di una o più tipologie di intervento. I livelli di gravità proposti sono 3:

1. **CODICE VERDE**: livello di *rischio* di bullismo o vittimizzazione. Situazione da monitorare con interventi preventivi nelle classi.
2. **CODICE GIALLO**: livello *sistematico* di bullismo o vittimizzazione. Interventi indicati e strutturati a scuola.
3. **CODICE ROSSO**: livello di *urgenza* di bullismo e vittimizzazione. Interventi di emergenza con supporto della rete del territorio (ULSS, servizi del territorio, polizia postale ecc.)

Il Referente bullismo e cyberbullismo si occuperà di raccogliere e archiviare le schede di valutazione in un apposito registro.

LA GESTIONE DEL CASO

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico.

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza.

Altri soggetti coinvolti - Docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con gli attori dell'episodio segnalato. Attori e testimoni dell'episodio segnalato.

Obiettivi - Scelta della/e tipologia/e di intervento da attuare e loro progressiva realizzazione. Decisioni riguardanti le eventuali sanzioni disciplinari.

Procedura - Le procedure si differenziano notevolmente a seconda del tipo di approccio e di intervento che si è scelto di adottare.

Una volta effettuata la valutazione approfondita, il Team decide quale/i tipo/i di intervento attuare, chi li realizzerà e in che ordine. Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

- 1. APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE** (sensibilizzazione rivolta a tutta la classe)
- 2. INTERVENTO INDIVIDUALE** (con la vittima e/o con il bullo)
- 3. GESTIONE DELLA RELAZIONE** (intervento sul rapporto tra bullo, vittima e spettatori)
- 4. COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA**
- 5. SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE** (coinvolgendo specialisti interni o esterni)

A seconda delle caratteristiche specifiche del caso e degli attori coinvolti, e in seguito alla valutazione della gravità del caso, il Team potrà decidere se effettuare uno o più interventi, anche in momenti e contesti separati. Gli interventi non dovranno essere tenuti necessariamente dai membri del Team, ma anche dai docenti della classe o da figure professionali, interne o esterne alla scuola. Nel caso dell'approccio educativo con la classe, ad esempio, saranno privilegiati i docenti del consiglio di classe, che progetteranno interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti gli alunni per potenziare l'empatia, il dialogo, il rispetto dell'altro e delle diversità ecc. Nel caso di interventi individuali, o nella gestione della relazione bullo-vittima, potrebbero essere coinvolte figure professionali, come lo psicologo della scuola o altri professionisti che collaborano con il nostro Istituto. La Dirigente dovrà essere regolarmente informata, anche per iscritto, dello svolgimento e degli esiti delle varie fasi di intervento e di monitoraggio.

Per quanto riguarda la famiglia, la L. 71/2017 - art. 5 dispone che "salvo che il fatto costituisca reato [...] il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Oltre ad una finalità informativa, il coinvolgimento della famiglia può rivelarsi prezioso per progettare e affrontare i vari stadi dell'intervento e del successivo monitoraggio.

Alcuni possibili *interventi* da attuare sono i seguenti:

- supporto e protezione alla vittima, per evitare che la vittima si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)

- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); la DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- convocazione straordinaria del Consiglio di classe (secondaria);
- lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- valutazione di un intervento personalizzato: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo, tra cui la sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche (cfr. Regolamento di Disciplina, art. ...)
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

Inoltre:

- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguitibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, **è possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfondibile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi;
- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultraquattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al **Garante per l'infanzia e l'adolescenza**;
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

N.B. Istanza per l'oscuramento

*Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito [il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo](#) da inviare a: **cyberbullying@gpdp.it**.*

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web, poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale degli stessi. In questi casi, il DS valuterà un'eventuale comunicazione anche al DPO (Responsabile Protezione Dati).

IL MONITORAGGIO

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico.

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza.

Altri soggetti coinvolti - Vittima ed eventualmente altri soggetti coinvolti nelle fasi precedenti (valutazione e intervento).

Obiettivi - Valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche.

Procedura - Colloquio con la vittima ed eventualmente con gli altri soggetti. Compilazione di una semplice scheda di rilevazione.

La gestione di un caso di bullismo, cyberbullismo, violenza o vittimizzazione, non si conclude con un unico intervento, per quanto prolungato, ma deve essere seguito nel suo evolversi anche una volta superata la fase di emergenza. Infatti, trascorso del tempo, le stesse dinamiche potrebbero ripresentarsi, soprattutto se gli interventi non risultassero incisivi sul piano educativo, riducendosi alla mera sanzione o ammonimento.

Il monitoraggio, quindi, dovrà essere effettuato in modo sistematico e a intervalli regolari, a breve e a lungo termine, sempre col coordinamento del Team; lo scopo è di valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche individuali e relazionali sul lungo periodo. I confronti

avverranno principalmente con la vittima, ma se necessario anche con le figure coinvolte nella valutazione approfondita del caso.

Tutta la documentazione prodotta durante la valutazione e la gestione del caso, a partire dalla scheda di segnalazione e dalla valutazione approfondita, verrà conservata accuratamente in un registro dal Referente bullismo e cyberbullismo.

IL LANCIO DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo d'azione dovrà essere il più possibile diffuso e conosciuto dall'utenza scolastica di ogni livello: docenti, personale ATA, alunni e genitori. A tal fine, saranno organizzati momenti di informazione e di formazione, con linguaggi e modalità specifiche per ciascuna categoria e con l'accortezza di ripetere regolarmente le iniziative all'inizio di ogni anno scolastico. Per quanto riguarda gli studenti, sarà cura dei docenti delle singole classi scegliere le modalità più adatte per informare i ragazzi e far loro comprendere l'importanza di questa procedura, in particolare della fase di segnalazione. Per quanto riguarda i genitori, invece, si programmeranno degli incontri informativi, anche in occasione della stipula del Patto di Corresponsabilità o delle prime assemblee di classe previste dal calendario annuale.